

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.5.2017 La Nuova Procedura Civile, 3, 2017



## Assegno di divorzio: per l'orientamento tradizionale si deve tener conto del tenore di vita

A seguito della disciplina introdotta dall' art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativo dell' art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell'altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'an ed al quantum. Il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell'assegno - che ha carattere esclusivamente assistenziale - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Il giudice, purché ne dia sufficiente giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti e dovrà valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno stesso, che potrà anche essere escluso sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi. Se l'assegno di divorzio è richiesto soltanto sulla base del riconoscimento del contributo personale ed economico dato dal conjuge richiedente al patrimoniuo dell'altro, senza alcun riferimento all'inadequatezza dei mezzi dello stesso richiedente (nel senso suddetto), l'assegno, avendo natura esclusivamente assistenziale, non potrà essere riconosciuto.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 29.11.1990, n. 11490

...omissis...

Col primo motivo, il ssssssssenuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., in relazione agli artt. 167 e 189, comma 1, c.p.c. ed all' art. 5 della legge n. 898 del 1970, modificato con legge n. 74 del 1987, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, osservando che l'Alberti, in primo grado, aveva chiesto in via riconvenzionale rivalutazione dell'assegno mensile in favore dei figli, il rendiconto delle pigioni relative alla casa in comproprietà, nonché restituzione di somme e risarcimento, quest'ultimo fondato su una serie di assunti circa asserite anticipazioni effettuate per riparazioni di immobili; ovvero, in subordine, disporsi a carico dell'attore somma risarcitoria per la suesposta causale, secondo i criteri di cui all' art. 5, quarto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; è evidente che con tale proposizione non veniva chiesto un assegno, ma una somma "una tantum" per la causale delle pretese spese sostenute per riparazioni di immobili di proprietà del marito, sia per il singolare usato, sia per il richiamo espresso alla causale di cui alla precedente richiesta di restituzione; nonché per il carattere subordinato rispetto alla restituzione e per l'inclusione della proposizione sopra richiamata sotto il capo di domanda n. 3: "restituzione somme".

È evidente - secondo il ricorrente - che l'Alberti non chiedeva un assegno periodico, avendo fatto riferimento all'art. 5 quale criterio alternativo di liquidazione della somma richiesta. Tale intendimento può ricondursi al fatto che l'Alberti aveva rinunciato ad un assegno di mantenimento in sede di separazione e si rendeva conto della contraddizione che sarebbe stata rappresentata da una richiesta di assegno in sede di divorzio, quando la sua situazione economica era migliorata per l'apertura di un negozio di parrucchiera in Aprilia.

La Corte d'Appello ha respinto la doglianza relativa alla violazione del principio della domanda, unicamente soffermandosi sul riferimento della Alberti al carattere risarcitorio della richiesta, rilevando che si sarebbe trattato di un mero errore sul carattere della norma invocata, prescindendo totalmente dalle altre considerazioni ed in particolare da ogni riferimento al petitum, rispetto al quale ogni considerazione sulla "causa petendi" e sul "nomen iuris" più o meno correttamente indicato avrebbe dovuto cedere; inoltre, la Corte non si era preoccupata se, visto che la legge prevede l'alternativa della corresponsione di una somma una tantum o periodicamente, la parte avesse formulato l'una e l'altra domanda, non potendo il giudice attribuire un assegno periodico a chi non lo richieda, per il solo fatto che la legge lo preveda.

La sentenza impugnata - conclude il ricorrente - è viziata sotto il profilo della violazione del principio della domanda e dei criteri di identificazione della domanda riconvenzionale, nonché in ordine alla motivazione apodittica, là dove non è palesemente travisante e giuridicamente erronea, nell'individuazione stessa.

## Il motivo è infondato.

Poiché è dedotto anche un "error in procedendo" il vizio di motivazione della sentenza impugnata è irrilevante, perché la Corte deve autonomamente procedere (indipendentemente da controllo di quella motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) all'esame del punto se sia stata proposta una domanda di assegno periodico di divorzio (cfr. Cass. n. 6671 del 1981; Cass. n. 3800 del 1983; Cass. n. 2681 del 1984). Tale indagine non riguarda, ovviamente, la domanda riconvenzionale principale di restituzione di somme e di risarcimento, perché essa non è stata neppure esaminata dal giudice del merito e la Alberti non ha proposto impugnazione su tale punto; ma riguarda la domanda subordinata, avente ad oggetto "somma risarcitoria" per la suesposta causale (e cioè, per la stessa causale posta a base della domanda principale), secondo i criteri di cui all' art. 5, comma quarto, della legge n. 898 del

1970 in correlazione all'art. 156 c.c. tenuto conto che la moglie ha contribuito con la propria dedizione alla famiglia con il proprio lavoro di casalinga e parrucchiera.

Il richiamo alla norma di legge e, soprattutto, al contributo dato alla famiglia, con la propria attività casalinga e lavorativa (e cioè a quel criterio che, secondo la costante giurisprudenza del momento in cui la domanda veniva proposta, veniva chiamato "compensativo", in sede di attribuzione e liquidazione dell'assegno di divorzio) non possono fare fondatamente dubitare del fatto che la domanda proposta in via subordinata avesse ad oggetto tale assegno; la qualifica "risarcitoria" data alla stessa non era altro che un erroneo richiamo ad un altro criterio allora corrente (legato alle "ragioni della decisione") e poteva valere solo ai fini dell'esame del merito della domanda stessa.

L'unico vero problema che la formulazione della domanda pone è quello relativo al quesito se essa fosse rivolta esclusivamente all'assegnazione di una somma "una tantum", che la legge allora vigente condizionava all'accordo delle parti, di modo che un'assegnazione periodica sarebbe stata al di fuori della domanda. Ma a tale quesito deve rispondersi nel senso di attribuire alle parole usate il massimo significato utile: da un lato, anche con l'aggiunta dell'aggettivo periodica, la parola somma sarebbe stata usata sempre al singolare, dall'altro lato non è stata aggiunta l'espressione "in unica soluzione" od altra equivalente, per cui la stessa parola poteva valere (in via alternativa, a seconda dell'atteggiamento della controparte), come rivolta ad ottenere o l'uno o l'altro tipo di assegnazione.

Quanto alla circostanza che l'Alberti non aveva chiesto il mantenimento, in sede di separazione, essa attiene al merito dell'esame di una domanda che, in effetti, risulta proposta, sia pure sotto uno solo degli aspetti che (a quel momento) dovevano considerarsi per l'assegno di divorzio, con le conseguenze - anche sulla fondatezza della domanda stessa - che saranno chiarite esaminando il secondo ed il terzo motivo, quando dovrà essere ripreso il problema - anche processuale - dei limiti della domanda proposta, confrontandola col nuovo testo dell'art. 5 citato.

Col secondo motivo, il Ricci denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 5, comma sesto, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall' art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., che ha dato al carattere sia risarcitorio che di riequilibrio in favore del coniuge economicamente più debole un rilievo puramente eventuale e complementare, subordinando, invece, l'attribuzione dell'assegno alla condizione che il beneficiario sia sprovvisto di adeguati mezzi o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza non fa alcun riferimento alla disponibilità da parte dell'Alberti di mezzi adeguati, il che è tanto più grave in quanto all'atto della separazione l'Alberti aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente e l'Alberti non aveva contestato di avere disponibilità dei suddetti mezzi, stante la già ricordata rinuncia in sede di separazione e la successiva apertura ad Aprilia di un negozio di parrucchiera. La legge sopravvenuta era applicabile al giudizio in corso ed escludeva che l'assegno potesse esser dovuto, nel caso in esame.

Col terzo motivo, il Ricci denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 5 della legge n. 898 del 1970, in relazione all' art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche nell'ipotesi che si dovesse ritenere applicabile il vecchio testo dell'art. 5 citato, perché la motivazione al riguardo è inesistente, avuto riguardo all'ampia trattazione dei due gradi di merito della questione, articolata nell'individuazione della situazione economica dell'una e dell'altra parte; in particolare, era stata evidenziata la posizione economica dell'Alberti, titolare di un negozio di parrucchiera, mentre la sentenza non contiene alcun accenno alla condizione dell'Alberti in costanza di separazione (in cui

non godeva di assegno) ed al godimento di redditi assai superiori a quelli del Ricci; e nessun accenno all'età, alla malattia invalidante ed alle condizioni di pendolare del Ricci. È inesatto il riferimento ai venti anni di matrimonio, nonché all'esigenza di preservare una non meglio individuata posizione economico-sociale, ove si consideri che essa aveva rinunciato all'assegno di mantenimento.

Concludendo, secondo il ricorrente, la sentenza ha violato l'art. 5 citato:

- a) considerando come preminente un criterio compensativo di un asserito contributo alla conduzione familiare, che invece è un criterio succedaneo, di cui si deve tener conto nella determinazione fondata sulla comparazione delle rispettive situazioni economiche;
- b) perché non ha tenuto conto della rinuncia all'assegno in sede di separazione, fatta dall'Alberti, dichiaratasi autosufficiente;
- c) perché ha preteso di operare la preservazione di una condizione già superata pacificamente con la separazione;
- d) perché ha omesso di individuare le condizioni economiche dell'Alberti, artigiana con reddito superiore a quello del Ricci;
- e) perché non ha tenuto conto della possibilità effettiva del Ricci di sottrarre ai suoi modestissimi redditi, nelle condizioni di lavoro e di salute in cui versa, anche un modesto importo;
- f) per difetto di motivazione in ordine alla determinazione di ciascuno degli elementi e delle valutazioni effettuate.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

In base alla struttura grammaticale e logica del nuovo testo dell' art. 5 della legge n. 898 del 1970, sostituito dall' art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto dell'assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per l'attribuzione dell'assegno nessun'altra ragione può avere rilievo (Cass. Sez. I Civ., 17 marzo 1989 n. 1322; Cass. Sez. I, 2 marzo 1990 n. 1652). La divergenza fra le due pronunce, in conseguenza della quale il ricorso è stato rimesso a queste Sezioni Unite, per la composizione del contrasto, attiene alla definizione della nozione di "mezzi adeguati".

Per stabilire il significato dell'espressione si deve partire dal rilievo, indiscusso in dottrina e giurisprudenza, che l'adeguatezza dei mezzi si misura con riguardo alla sufficienza degli stessi ad assicurare il mantenimento del coniuge, inteso come soddisfazione di tutte le esigenze di vita, indipendentemente dallo stato di bisogno correlato ad una mera obbligazione "alimentare". L'ulteriore precisazione, per chiarire il senso della norma, riguarda il criterio di commisurazione dell'adeguatezza dei mezzi. La norma si presenta come esplicita innovazione (accompagnata da altre, alle quali si accennerà "infra") del sistema precedente, inteso nella sua interpretazione alla stregua della giurisprudenza prevalente, e cioè come diritto vivente, e pertanto, per coglierne il significato, non può prescindersi da una rapida ricognizione di quella interpretazione.

Secondo Cass., Sez. Un., 26 aprile 1974, n. 1194, l'assegno previsto dall' art. 5, comma guarto, della legge n. 898 del 1970 non ha natura indennitaria od alimentare, ma composita, dovendo il giudice tener conto di tre criteri, e cioè delle condizioni economiche dei coniugi, della ragione della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. In relazione al primo di tali criteri - avendo la legge inteso tutelare la posizione del coniuge che a seguito dello scioglimento dell'unione matrimoniale, viene a trovarsi in difficoltà economiche per aver perduto il sostegno che si realizzava nell'ambito della convivenza dei coniugi, sanzionato dall'obbligo di mantenimento - l'assegno acquista un carattere assistenziale in senso lato. Con riquardo alle ragioni della decisione, l'assegno ha carattere risarcitorio, dovendo considerarsi sia la valutazione delle cause che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio, sia l'interesse che ha il conjuge a tale scioglimento. Sotto il terzo profilo, l'assegno svolge una funzione compensativa, perché si dà rilevanza all'impegno personale ed agli apporti di carattere economico prestati in vista del benessere della famiglia. I tre criteri, che, sono insieme di attribuzione e di commisurazione dell'assegno, si presentano come coesistenti e bilaterali.

La successiva giurisprudenza, pur con qualche ulteriore precisazione (per esempio, là dove ha ritenuto che non necessariamente il giudice, in relazione alle deduzioni in concreto delle parti, è tenuto a passare in rassegna tutti e tre i criteri, per stabilire se ricorra gli estremi per la loro applicazione) ha poi sostanzialmente sempre confermato la suddetta interpretazione. Con riguardo al criterio "assistenziale" si è ribadito che il giudice deve comparare la situazione economica dei due coniugi, anteriore e successiva al divorzio, tenendo presente che viene in rilievo non un qualsiasi deterioramento della posizione economica, ma solo quello che sia apprezzabilmente rilevante, e che può essere utile il ricorso ad indici supplementari, quali l'età, le condizioni di salute e sociali, la durata del matrimonio e della convivenza (Cass., Sez. I, 23 novembre 1976 n. 4419); che la componente assistenziale dell'assegno tutela la parte economicamente più debole per renderla autosufficiente in una sfera di agiatezza non sostanzialmente dissimile da quella assicuratale dall'ex coniuge (Sez. I, 25 giugno 1977 n. 2714); che il criterio assistenziale non postula il riscontro di uno stato di bisogno del coniuge richiedente, essendo sufficiente accertare che questi, ancorché abbia propri mezzi di sostentamento, subisca un apprezzabile squilibrio e deterioramento della propria situazione economica per effetto dello scioglimento del matrimonio (Sez. I, 26 gennaio 1978 n. 373 e 8 febbraio 1978 n. 600; Sez. I, 16 novembre 1979 n. 6945); che non spiega rilevanza decisiva la circostanza che il giudice istante disponga di mezzi sufficienti alle normali esigenze di vita, perché, anche con riguardo al criterio "assistenziale", l'assegno mira a stabilire un certo equilibrio nella posizione dei coniugi dopo lo scioglimento, alla stregua delle complessive condizioni in cui il coniuge più abbiente aveva posto il consorte, nonché delle aspettative che le sue sostanze ed il suo reddito consentivano (Sez. I, 22 gennaio 1980 n. 496; 7 novembre 1981 n. 5874; 23 dicembre 1983 n. 7593; 19 giugno 1987 n. 5372); che il criterio assistenziale mira a tutelare la posizione del coniuge che venga a trovarsi in difficoltà dal punto di vista economico, per aver perduto il sostegno ed i vantaggi che realizzava nell'ambito della convivenza matrimoniale, in specie nell'ipotesi in cui egli sia meno provvisto economicamente e non sia in grado di dedicarsi ad un'attività lavorativa (Sez. I, 10 gennaio 1986 n. 72).

Si possono rapidamente elencare le critiche mosse al suddetto indirizzo: si tratta di enunciazioni puramente descrittive, che non permettono di trovare un fondamento unitario alla pluralità di indicazioni contenute nella legge; nella esperienza concreta, è sembrato più volte che l'affermazione della triplice natura dell'assegno sia avvenuta più come giustificazione a posteriori di decisioni prese in base a criteri discrezionali

non facilmente controllabili, tanto più che si è pure stabilito che non è inibito al giudice di attribuire rilievo decisivo o prevalente ad uno solo dei criteri, considerato da solo idoneo a giustificare il diritto all'assegno.

Lo scopo della norma innovativa è stato anche quello di limitare tale eccessiva discrezionalità, collegando il diritto all'assegno ad un solo presupposto, che non può non definirsi esclusivamente "assistenziale", posto che è condizionato alla mancanza di mezzi adequati.

Si deve stabilire se il criterio dell'adeguatezza debba essere rapportato a quei medesimi parametri che erano stati affermati sotto il vigore della precedente norma, ovvero se la modifica legislativa ne comporti il radicale abbandono ed imponga la ricerca di un diverso criterio.

La risposta al quesito sarebbe stata obbligata nel secondo senso se la norma fosse stata approvata nel testo predisposto dalla Commissione Giustizia del Senato, nel quale l'adeguatezza dei mezzi era quella atta a consentire un "dignitoso" mantenimento, e cioè un livello non rapportabile a quello anteriore, conseguito in costanza di matrimonio, ma che doveva essere apprezzato secondo un criterio autonomo di sufficienza, evidentemente da commisurare alle esigenze e condizioni particolari del coniuge richiedente, in modo da assicurare un tenore di vita "normale" per soddisfare quelle esigenze e tener conto di quelle condizioni.

L'iniziale formulazione del testo è stata - però - abbandonata in sede di approvazione della norma la quale non può più essere letta come se ancora contenesse il riferimento al "dignitoso" mantenimento; egualmente, non può invocarsi, a sostegno della tesi secondo cui il tenore di vita a cui deve essere rapportata l'adeguatezza dei mezzi non è quello conseguito in costanza di matrimoni, la relazione accompagnava quel testo, perché, una volta scomparso l'indice autonomo di riferimento, le affermazioni in tal senso della relazione perdono il loro supporto fondamentale.

L'intento modificativo è stato senza dubbio conservato, ma soltanto nel senso di abolire il riferimento al "triplice presupposto" dell'assegno, in sede di suo riconoscimento. Conserva la unica ragione assistenziale dell'assegno, le esplicazioni di tale qualifica che erano state formulate dalle precedenti interpretazioni giurisprudenziali (di cui il legislatore era ben consapevole) potevano essere abbandonate soltanto attraverso l'adozione esplicita di un criterio diverso, quale sarebbe stato quello del "dignitoso" mantenimento, ovvero un altro sostitutivo. La mancanza di un criterio diverso non solo non giustifica l'abbandono di quella parte dei criteri interpretativi adottati in passato per il giudizio sull'esistenza del diritto all'assegno sotto il medesimo profilo "assistenziale", ma ne convalida la persistenza, proprio in ragione della lettera della norma.

In essa appare, infatti, un'espressione letterale che non esisteva nel testo del 1970, e cioè il riferimento al coniuge che "non ha mezzi adeguati"; espressione analoga a quella contenuta nell'art. 156 c.c., sugli effetti della separazione nei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Nell'interpretazione giurisprudenziale il difetto di redditi adeguati va inteso come difetto di redditi e/o di sostanze od altre utilità sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita che gli sarebbe spettato durante la convivenza (Cass. 6 luglio 1978 n. 3341; 8 maggio 1976 n. 1618; 24 novembre 1978 n. 5516; 19 ottobre 1981 n. 5446; 29 novembre 1986 n. 7061; 20 novembre 1989 n. 4955).

La trasposizione del medesimo principio nell'ambito dell'assegno di divorzio, non comporta (alla stregua dei principi, ed aderendo alle disposizioni complessive della norma novellata) la mancanza di ogni autonomia delle valutazioni da operare in sede

di divorzio, rispetto a quelle già effettuate in sede di separazione, perché l'assegno di divorzio non si può ritenere radicato nel vincolo matrimoniale (allo stesso modo di quello di separazione) e, quindi, la garanzia della pretesa continuità dello status economico non può essere considerata espressione della persistenza del rapporto personale di matrimonio, una volta che questo è stato definitivamente sciolto.

Già la precedente giurisprudenza aveva puntualizzato, sotto vari profili, la differenza fra i due tipi di assegni (cfr. Cass. 14 febbraio 1977 n. 660; 3 maggio 1978 n. 2054; 2 settembre 1977 n. 3873; 29 maggio 1978 n. 2694; 18 settembre 1978 n. 4174; 26 maggio 1980 n. 3437; 26 novembre 1980 n. 6277; 10 ottobre 1983 n. 5881; 28 ottobre 1986 n. 6312; 19 novembre 1987 n. 8502).

Con riguardo al nuovo testo, le differenze sono accentuate.

Il Tribunale adito, dopo aver esaminato il problema dell'esistenza del diritto all'assegno, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive: vedi infra) raffrontati al tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, dovrà tener presente un astratto ammontare dell'assegno medesimo, in relazione a tale criterio.

Invero, poiché il giudizio sull'an del diritto all'assegno è basato sulla determinazione di un quantum idoneo ad eliminare l'apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio (Cass. 4 aprile 1990 n. 2799), è necessaria una determinazione quantitativa (sempre in via di massima) delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi dell'avente diritto, che costituiscono il limite o tetto massimo della misura dell'assegno.

La determinazione in concreto - peraltro deve essere commisurata agli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; reddito di entrambi; durata del matrimonio) che, di solito, funzioneranno come criteri di moderazione e di diminuzione della misura dovuta dal coniuge obbligato.

Nell'ambito delle condizioni vanno comprese quelle sociali e di salute, l'età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive (e simili), dal punto di vista della loro influenza sulle capacità economiche e di guadagno di entrambi i coniugi.

Il richiamo ai soli "redditi" non esclude, ma anzi impone la valutazione delle sostanze, beni ed altre utilità che non danno reddito reale, ma solo figurativo (per es.: la casa di abitazione o la seconda casa), perché, anche ad ammettere il carattere tassativo dell'espressione "redditi", le sostanze ed utilità sopraccennate possono comprendersi nell'ambito delle "condizioni", posto che esse sono quelle sia personali che patrimoniali. D'altra parte, a proposito dell'adeguatezza, la legge non parla di "redditi", ma di mezzi adeguati, che ovviamente comprendono anche le sostanze, per cui deve tenersi conto di elementi patrimoniali suscettibili di valutazione (per esempio, in funzione del loro realizzo in denaro, salvo che ciò sia obiettivamente impossibile) al di là del puro e semplice reddito.

Dovrà considerarsi ogni contributo fornito dal coniuge alla conduzione della famiglia sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell'altro coniuge, alla casa ed ai figli,

anche al livello di normalità e, quindi, in grado più elevato se, per ragioni particolari (per esempio, stato di salute) tali cure siano state più intense ed assidue.

Tale contributo dovrà essere valutato anche sotto il profilo economico, in quanto rivolto alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, anche se realizzato sotto la forma del lavoro domestico.

La legge prevede di tener conto delle ragioni della decisione, non riferendosi soltanto a quelle indicate dall'art. 3 della legge stessa (come presupposti del divorzio) in quanto tali presupposti sono ricompresi nel più ampio profilo delle ragioni che hanno determinato il fallimento del matrimonio, da valutare non alla stregua del criterio della "colpa" (estraneo ad un divorzio inteso come rimedio di una irreversibile frattura fra i coniugi), ma con riguardo ai comportamenti che hanno cagionato la rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia. Sotto tale profilo (anch'esso bilaterale, come tutti gli altri) può essere tutelato il coniuge non responsabile, nel senso che, se è obbligato all'assegno, questo può essere diminuito e, se invece è il titolare del diritto all'assegno, la sua misura potrà più agevolmente essere ancorata alla conservazione del tenore di vita anteriore. Se la responsabilità del divorzio risale ad entrambi, il criterio resterà inutilizzabile.

Infine, ma non ultimo, vale il criterio della durata del matrimonio, che dovrà permeare la valutazione degli altri elementi ed influirà quindi sotto vari aspetti sulla misura in concreto dell'assegno. Esemplificando, il criterio del contributo personale e patrimoniale dovrà essere dimensionato in rapporto alla durata del matrimonio (anche in regime di separazione, peraltro, posto che tale contributo, per esempio, potrà essere concretato dalla cura dei figli minori affidati). Le condizioni personali dei coniugi saranno influenzate dalla durata del coniugio, soprattutto in regime di convivenza. Si ipotizzi il caso frequente della moglie che abbia rinunciato ad un'attività lavorativa extradomestica (o l'abbia ridotta) per lungo periodo, sì da rendere difficile o addirittura impossibile il suo inserimento nel mondo del lavoro; mentre, al contrario, una breve durata del matrimonio potrà permettere - tenendo conto dell'età e delle altre condizioni, anche di salute - una qualificazione professionale e la ricerca di un'occupazione confacente. A grandi linee - e salve situazioni peculiari che possano ragionevolmente condurre a conclusioni diverse - la durata del matrimonio, quanto più è lunga, tanto più farà conservare all'avente diritto il livello di vita già acquisito durante il matrimonio, mentre lo potrà far perdere una sua breve durata non potendo in tal caso fondarsi una legittima aspettativa di beneficiarne oltre il divorzio.

Si è riservata, supra, la precisazione contenuta nella legge secondo la quale l'inadeguatezza dei mezzi dovrà essere valutata non solo con riguardo a quelli effettivamente posseduti al momento della pronuncia del divorzio, ma anche con riferimento a quelli che possono essere acquisiti, sia attraverso l'attività lavorativa che attraverso la trasformazione in denaro o - comunque - in fonti di reddito effettivo o di risparmio di spesa (si faccia l'esempio dell'utilizzo di una "seconda casa" come abitazione), delle sostanze delle quali il coniuge richiedente può disporre.

Se l'adeguatezza dei mezzi di mantenimento (al fine di conservare approssimatamente il livello di vita assicurato dal matrimonio, al momento del suo scioglimento, anche sotto il profilo del legittimo affidamento in risorse disponibili in regime di persistenza del vincolo) può essere raggiunta con l'applicazione della capacità lavorativa posseduta, in attività adeguate alla qualificazione della persona ed alla sua posizione sociale e di fatto possibili nelle condizioni sia personali (per età e condizioni di salute) che ambientali (per le concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro), in tal caso il diritto all'assegno non sorge.

Sulle basi di tali premesse, la Corte ritiene che non possa condividersi l'orientamento espresso dalla sentenza della prima sezione n. 1652 del 2 marzo 1990, la quale ha qualificato come "mezzi adeguati" quelli atti a garantire una vita autonoma e dignitosa, con esclusione del diritto del coniuge beneficiario a mantenere il pregresso tenore di vita, in quanto la modifica legislativa non collega più l'assegno di divorzio ad un rapporto estinto (pur facendo salva la solidarietà post-coniugale), tale da assicurare una sistemazione definitiva o posizioni di rendita parassitaria. L'adeguatezza, secondo questa sentenza, va rapportata al livello di normalità avvertito dalla coscienza collettiva, giustificandosi tale assunto con richiamo della Relazione al disegno di legge e con l'impossibilità di considerare ancora in vita uno status economico connesso ad un rapporto personale definitivamente estinto.

La Corte osserva che la "Relazione" richiamata non può giustificare l'indirizzo accolto, perché si è già detto che essa accedeva ad un testo diverso da quello definitivo, e precisamente ad un testo che conteneva espressamente un autonomo criterio per misurare l'adeguatezza (il mantenimento dignitoso), la cui scomparsa è significativa nel senso di non alterare il significato del diritto preesistente, inteso nella sua costante interpretazione giurisprudenziale, più di quanto le espressioni letterali consentano, allo scopo di recuperare, in sede di definitiva formulazione del testo, un criterio di favore moderato a favore del coniuge più debole.

Alcune esigenze poste in luce dalla sentenza n. 1652 del 1990 sono state assicurate da detta formulazione definitiva e sono state condivise in questa decisione: in particolare (a parte il ripudio espresso della natura composita dell'assegno e la sua correlazione con un criterio esclusivamente assistenziale, in sede di an), lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto può essere raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione ponderata e globale, tutti i criteri di quantificazione supra descritti, che sono idonei ad evitare siffatte rendite ingiustificate, nonché a responsabilizzare il coniuge che pretende l'assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale. Invero nella commisurazione in concreto dell'assegno, quel livello che è stato prefigurato in sede di an può essere ridimensionato o addirittura azzerato, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio appare in contrasto con gli elementi di valutazione indicati dalla legge, in sede di determinazione concreta dell'ammontare dell'assegno.

A sostegno della tesi secondo la quale l'autonomia economica del richiedente ha un ruolo decisivo, nel senso che l'altro coniuge è tenuto ad aiutarlo solo se egli non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui detto aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi consequente alla dissoluzione del matrimonio, si è affermato che la suddetta autonomia (a tutela della personalità del coniuge più debole) non è collegata al mantenimento del tenore di vita matrimoniale, sia perché, di norma, la cessazione della convivenza non lascia inalterate le effettive capacità economiche di nessuno dei due ex coniugi, comportando il ridimensionamento del tenore di vita di entrambi, con la conseguenza che la conservazione del precedente status economico per uno di loro comporterebbe un ingiusto per l'altro; sia perché non sempre la convivenza coniugale rappresenta la completa realizzazione della personalità dei coniugi, con riguardo alle concrete possibilità economiche della famiglia, ed anzi può ipotizzarsi il caso in cui la mancanza di corrispondenza del tenore di vita alle effettive possibilità economiche della famiglia abbia contribuito alla dissoluzione del vincolo; sia, infine, perché il tenore di vita matrimoniale non è un dato immutabile, ma muta nel tempo, anche durante il periodo della separazione.

La Corte osserva che i suddetti problemi non dimostrano affatto l'erroneità della tesi qui seguita, perché possono agevolmente risolversi, seguendo la impostazione della necessaria complessità del giudizio articolato nelle due fasi dell'attribuzione dell'assegno ex della sua determinazione in concreto.

Per quel che attiene al primo problema, si osserva che la norma esige la valutazione di tutti gli elementi che si sono supra elencati con riguardo ad entrambi i coniugi, in primo luogo per stabilire su quale dei due coniugi deve essere posto l'obbligo del pagamento dell'assegno, e poi per determinare la misura dell'assegno. Anche sul coniuge obbligato la dissoluzione del matrimonio può comportare l'insorgere di nuovi bisogni (si faccia l'esempio della cura della casa e della persona) prima soddisfatti attraverso la comunione di vita; ovvero l'evidenziarsi di esigenze nuove (è tipica la ricerca di una nuova abitazione, quando la casa coniugale è assegnata all'altro coniuge), di cui il giudice dovrà tener conto, per evitare che la misura dell'assegno si traduca in un ingiustificato privilegio per uno ed in un insostenibile aggravio per l'altro, dovendo entrambi sopportare la impossibilità di sostenere il precedente tenore di vita, in relazione alla circostanza che le risorse che un tempo erano utilizzabili in comune, vengano ad essere divise, con costi maggiori. E, pertanto, il giudice potrà anche dichiarare inesistente l'obbligo di corrispondere un assegno a carico del coniuge che sarebbe tenuto, ma che in concreto non ne ha le capacità economiche.

Il secondo problema può dar luogo soltanto ad una questione di prova dell'effettività delle potenzialità economiche del coniuge obbligato, perché l'altro coniuge ha diritto non soltanto a conservare (nei ragionevoli limiti anzidetti) le precedenti risorse, ma deve poter contare anche sulle legittime aspettative offerte dalle effettive condizioni economiche e reddituali del primo.

Al terzo problema si risponde, da un lato, fissando il momento di riferimento della prima assegnazione a quello della pronuncia di divorzio (salva l'ipotesi particolare regolata dal comma decimo dell'art. 4 novellato) e, dall'altro, osservando che l'art. 9 prevede la possibilità della revisione in presenza di giustificati motivi e cioè con riquardo al mutamento delle condizioni economiche di uno o di entrambi i coniugi. Già sotto il vigore della norma preesistente si era osservato che era passibile di riesame soltanto la determinazione dell'assegno sotto il profilo assistenziale (ad esempio, cfr. Cass. n. 3427 del 1983; n. 2082 del 1985; n. 4415 del 1986). A maggior ragione attualmente, una volta che già originariamente l'assegno ha una funzione esclusivamente assistenziale, i mutamenti delle condizioni e dei redditi dell'obbligato o dell'avente diritto o di entrambi devono riflettersi in mutamenti della misura dell'assegno. In casi particolari potrà arrivarsi alla sua eliminazione, quando l'assegno ha esaurito la sua funzione di riequilibrio, se l'avente diritto - in un momento successivo al divorzio - ha autonomamente raggiunto una situazione economica di sostanziale equilibrio rispetto al tenore di vita e/o alle aspettative derivanti dal matrimonio.

Secondo un'altra opinione espressa in dottrina, la lettura dell'art. 5, sesto comma, deve recuperare il valore dei criteri espressamente menzionati dal legislatore, evitando il ricorso a sue arbitrarie eterointegrazioni (quali il richiamo allo "stato di bisogno", al "dignitoso mantenimento" ovvero al "tenore di vita matrimoniale").

Tale risultato si raggiungerebbe collegando strettamente i criteri elencati nella prima parte della norma (come è consentito dall'espressione "tenuto conto") attraverso la loro valutazione alla luce della durata del matrimonio, con l'adeguatezza dei mezzi disponibili; adeguatezza il cui livello, decisivo ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno, dipende da una valutazione complessiva di tutti gli accennati criteri.

Il Collegio ritiene che tale costruzione si presenta come una variante di quella della natura composita dell'assegno e che, pertanto, non possa essere seguita, di fronte ad un testo che letteralmente esprime la palese intenzione del legislatore della riforma di eliminare dal novero delle ragioni giustificatrici dell'assegno aspetti diversi da quelli esclusivamente assistenziali, inteso come soddisfazione dell'esigenza di sopperire all'assenza od insufficienza di "mezzi adeguati". E, per converso, l'integrazione del criterio dell'adequatezza con quello del tenore di vita matrimoniale, è giustificato dall'intento del legislatore di mutare il significato della precedente normativa, realizzato però nei limiti di una eliminazione dei due criteri, compensativo e risarcitorio, di guisa che il criterio assistenziale residuale non può che avere conservato la precedente valenza, di fronte ad un testo che, dal punto di vista letterale, è equivalente sostanzialmente a quello dell'art. 156 c.c. È evidente che non ci si può fermare a tale constatazione, perché le due norme vanno inserite in contesti diversi (quello della conservazione del vincolo, in sede di separazione e quello diverso della sua dissoluzione). Ma, intanto, è utile sottolineare che tutto il sistema della legge riformata privilegia le conseguenze di una perdurante (seppure modificata, nel senso che si dirà) efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano personale è stato disciolto. L'art. 9 riconosce al conjuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità; l'art. 12-bis riconosce il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto, spettante al conjuge obbligato per il periodo durante il quale il rapporto si è svolto in costanza di matrimonio. È evidente che si valorizzano i rapporti in corso alla data della sentenza di divorzio, facendo partecipare il coniuge divorziato alla condizione economica dell'altro coniuge derivante da quei rapporti, per il fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai disciolto.

Per differenziare i due tipi di assegni e per non appiattire l'indagine del giudice ad una mera revisione delle conseguenze patrimoniali della separazione, in base ad eventuali circostanze sopravvenute (ciò, infatti, non è consentito dalla legge), occorre conferire il giusto rilievo alla molteplicità degli indici di quantificazione offerti dalla legge, il che consente di evitare che la misura dell'assegno risulti implicitamente ricompresa nel suo criterio attributivo, di guisa che a tali indici resterebbe la funzione di meri riferimenti verbali generici, per giustificare una soluzione già raggiunta in sede di giudizio sull'an.

Invero, il criterio attributivo supra identificato va moderato, in sede di quantificazione, allo scopo (risultante anche dai lavori preparatori) di evitare che si creino situazioni di eccessivo vantaggio (di "pura rendita") per il coniuge più debole e di garantire le esigenze dell'altro coniuge. A sostegno del criterio assistenziale hanno giocato vari fattori: l'abbandono di una concezione patrimonialistica del matrimonio, inteso come "sistemazione definitiva", perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale; l'incremento delle separazioni personali, anche dopo pochi anni di matrimonio per cui le giovani coppie atteggiano le loro aspettative nell'ambito di una reciproca autonomia economica. Si tratta, peraltro, di dati statistici, che non devono fare dimenticare l'attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma.

La legge offre una duttile risposta a tutti i vari modelli concreti di matrimonio, ma non può non essere ancorata ad un dato di partenza unitario, che non può che essere quello più comprensivo di ogni altro, e cioè quello che meno traumaticamente rompe con la passata tradizione. Il punto di partenza, in altri termini, non può limitarsi ad offrire all'ex coniuge un livello di vita sufficiente ad assicurargli un'esistenza economicamente autonoma, libera e dignitosa ed a consentirgli la possibilità di realizzare la propria personalità secondo le capacità ed attitudini personali, perché tale opzione avrebbe dovuto essere basata su una normativa intesa soltanto a permettere il reinserimento del coniuge economicamente più debole nella vita di relazione, di cui

non vi è traccia nel dato normativo, presentandosi essa come sovrapposizione ideologica suggerita anche dal confronto con altri, diversi tipi di legislazione.

Neppure può essere ritenuto che l'assegno sia rivolto a fronteggiare una mera situazione di bisogno, perché tale intento avrebbe dovuto esser espresso in maniera esplicita.

La dissoluzione del matrimonio, d'altro canto, incide in maniera evidente sul reciproco tenore di vita, che resta un semplice dato di partenza, rilevante in sede di giudizio sull'attribuzione, modificabile nella concreta determinazione quantitativa dell'assegno, sulla base delle condizioni dei coniugi, dei loro redditi, della ragione della decisione, del contributo, della durata del matrimonio: è in questo giudizio articolato, composito e motivato (per cui il giudice deve, almeno implicitamente, giustificare il motivo per il quale non ha dato rilievo a qualcuno dei suddetti elementi) che si manifesta la profonda differenza rispetto all'assegno di separazione, per cui l'operazione ermeneutica qui condotta non è vulnerata in radice da un'indebita confusione di istituti diversi. Occorre, in particolare, accertare, in questa fase di determinazione, se il divorzio è intervenuto o meno quando si è formata una vera comunione di vita e di interessi, ovvero consegua ad un'immediata separazione fra coniugi che non hanno ancora consolidato tale comunione, sicché non è giusto fornire il coniuge più debole di una rendita che si manifesterebbe di carattere puramente parassitari.

Il giudizio sull'"an" è necessariamente correlato all'ipotetica fissazione di un quantum che costituisce il tetto massimo di una misura che può essere diminuita, sulla base dei criteri di legge, fino anche ad eliminare, in date condizioni, il diritto all'assegno.

In base alle esposte premesse, accompagnate dall'affermazione (pacifica in giurisprudenza) secondo cui deve applicarsi lo "ius superveniens", se i motivi di impugnazione siano riferibili - come avviene nel caso - alle innovazioni introdotte (cfr. Cass. n. 7957 del 1987; Cass. n. 1773 del 1988, oltre le già citate), si osserva che la sentenza di primo grado è di pochi giorni anteriore all'entrata in vigore della modifica e che quindi già il giudice di appello doveva tenerne conto, dato che l'appellante l'aveva invocata, a sostegno della tesi secondo cui non poteva attribuirsi un assegno sulla base di un criterio compensativo o risarcitorio, posto che l'assegno stesso è subordinato alla sussistenza della condizione che il coniuge beneficiario sia sprovvisto di mezzi adeguati, circostanza che la sentenza stessa non si era curata di accertare.

La Corte rileva che, identificata la ragione della domanda esclusivamente sull'esistenza (e sul riconoscimento) di un criterio compensativo che - per le ragioni esposte ampiamente supra - non ha più valore in sede di attribuzione dell'assegno, l'indagine del giudice doveva concludersi, negando il diritto all'assegno, posto che neppure in subordine era stata dedotta e, comunque, provata l'inadequatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli) idonei a mantenere il tenore di vita anteriore e cioè l'astratto diritto all'assegno, per cui non era nemmeno possibile passare alla determinazione del quantum, in ordine al quale quel criterio avrebbe potuto avere rilievo. In mancanza della domanda della parte fondata sul criterio assistenziale, che è l'unico rilevante ai fini dell'attribuzione del diritto all'assegno, la diversa domanda, così come descritta e limitata dallo stesso giudice del merito, non avrebbe potuto essere nemmeno esaminata nel merito, mancando il necessario presupposto dell'inadeguatezza dei redditi, per fondare il diritto all'assegno.

L'accoglimento dei suddetti motivi conduce all'assorbimento del quarto, riguardante la violazione degli artt. 345 e 99 c.p.c.; dell' art. 10 della legge n. 74 del 1987; dell' art. 5 della legge n. 898 del 1970; dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sotto il profilo che la Corte romana avrebbe violato il principio della domanda, avendo attribuito alla resistente

l'adeguamento automatico dell'assegno, non specificamente richiesto con appello incidentale.

Invero, poiché cade la pronuncia sull'assegno, viene travolta automaticamente, ex art. 336, primo comma, c.p.c., la pronuncia conseguenziale sulla rivalutazione automatica.

Col quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 100-710 c.p.c.; degli artt. 2909, 445, 148 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, osservando che nel giudizio di Appello era stata eccepita l'inammissibilità della riconvenzionale con cui l'Alberti aveva richiesto il versamento di una somma, a titolo integrativo del contributo di mantenimento della prole, pari ad un terzo di eventuali aumenti del trattamento economico percepito dal Ricci da parte del Ministero della difesa.

La difesa del Ricci aveva eccepito, oltre all'inammissibilità della domanda, in quanto non dipendente dallo stesso titolo della domanda principale, anche l'inammissibilità o, in alternativa, l'infondatezza (almeno per le somme asseritamente dovute per il periodo antecedente la domanda), in quanto o l'impegno del Ricci omologato dal Tribunale si doveva ritenere automaticamente obbligatorio, ed allora la domanda era da considerarsi inammissibile per il divieto del "ne bis in idem"; o l'impegno doveva considerarsi meramente indicativo, ed allora la domanda doveva intendersi tendente ad effetti costitutivi e di condanna ad una diversa e nuova misura del contributo al mantenimento, precedentemente non attivata, che non poteva riguardare il periodo antecedente.

La Corte d'Appello - lamenta il ricorrente - ha ignorato le eccezioni che, nell'ipotesi in cui avesse dovuto intendersi proponibile la domanda e superata l'eccezione del "ne bis in idem", avrebbero dovuto portare a rigettare in tutto o in parte il richiesto aumento, sia perché i fatti sopravvenuti avrebbero dovuti essere presi in considerazione anche in presenza di un impegno a praticare in aumento, sia perché gli aumenti del trattamento economico avrebbero dovuto considerarsi al netto di quegli emolumenti di carattere straordinario corrispondenti non già ad un miglioramento del regime retributivo, ma a particolari contingenze, tali da non rappresentare stabile e garantito aumento del reddito.

Il motivo è fondato.

La Corte d'Appello, su tali punti dell'impugnazione, già proposti in secondo grado, si è limitata ad affermare che la condanna era legittima, in conformità dei criteri di aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli fissato nelle condizioni di separazione, per cui l'an non era contestato, risultando dalle statuizioni economiche negoziate in sede di separazione. Per quanto attiene al quantum, la Corte ha ritenuto non contestato l'ammontare della domanda, perché accertato tramite le informazioni del Ministero della Difesa, senza tener conto delle eccezioni basate sulle condizioni sopravvenute dei coniugi.

È evidente che la Corte di Appello ha considerato non contestato l'an in base ad una certa interpretazione delle condizioni della separazione, che però non è espressa, di guisa che non è dato riscontrare in questa sede come la Corte stessa abbia superato (dichiarando addirittura "non contestato" l'an) le eccezioni alternativamente mosse dal Ricci sulla base della duplice ipotesi, o che il titolo fosse già formato, ovvero che esso dovesse essere formato giudizialmente. La mancanza di una chiara ratio decidendi, in ordine all'an impedisce a questa Corte di specificare l'attuale rilevanza delle eccezioni, che dovranno esaminarsi soltanto dopo che la Corte di rinvio avrà chiarito la portata ed il significato delle condizioni della separazione, con conseguente esame delle

gradate eccezioni della parte, anche per quanto attiene al quantum, nonché al tempo in relazione al quale la domanda poteva essere proposta.

La Corte di rinvio si designa in altra sezione della Corte d'appello di Roma; essa, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, riesaminerà la domanda a cui si riferisce l'ultimo motivo supplendo al vizio di attività riscontrato, e cioè stabilendo il contenuto e gli effetti delle condizioni della separazione ed esaminando successivamente le eccezioni dell'appellante, in coerenza con il suddetto esame preliminare.

Riesaminerà, inoltre, la domanda di assegno periodico di divorzio in base ai seguenti principi: "A seguito della disciplina introdotta dall' art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativo dell' art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell'altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'an ed al quantum. Il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell'assegno - che ha carattere esclusivamente assistenziale - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Il giudice, purché ne dia sufficiente giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti e dovrà valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno stesso, che potrà anche essere escluso sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi.

Se l'assegno di divorzio è richiesto soltanto sulla base del riconoscimento del contributo personale ed economico dato dal coniuge richiedente al patrimoniuo dell'altro, senza alcun riferimento all'inadeguatezza dei mezzi dello stesso richiedente (nel senso suddetto), l'assegno, avendo natura esclusivamente assistenziale, non potrà essere riconosciuto".

pqm

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il primo motivo del ricorso; né accoglie il secondo, il terzo ed il quinto; né dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 1990.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 NOVEMBRE 1990

